



STATUTO SOCIALE di MASSAGNO MUSICA

1. GENERALITA'

1.1 Denominazione e natura

Sotto la denominazione "Massagno Musica" (in seguito MM) è costituita una associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

1.2 Carattere

L'associazione è apolitica e aconfessionale ed è affiliata alla Federazione Bandistica Ticinese (in seguito FeBaTi).

1.3 Scopo

Il suo scopo è l'insegnamento, lo studio e l'esecuzione della musica strumentale con particolare riferimento al repertorio bandistico.

1.4 Sede

Essa ha sede nel Comune di Massagno.

1.5 Anno sociale

L'anno sociale e contabile è di 12 mesi, inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

1.6 Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

2. SOCI

2.1 Composizione

MM si compone di soci attivi, soci alunni, soci sostenitori e soci onorari.

2.2 Soci attivi

¹Sono soci attivi coloro che, in conformità del presente statuto e nel limite delle proprie possibilità, partecipano regolarmente, con reciproco rispetto e spirito di collaborazione, alle prove ed alle esibizioni in pubblico di MM, come pure coloro che, pur non essendo musicanti, collaborano attivamente alla gestione di MM, nonché i componenti del Comitato e l'alfiere.

²I soci attivi si impegnano a garantire il raggiungimento degli scopi sociali partecipando attivamente alla loro realizzazione.

³I soci attivi per i quali MM figura come banda principale nel registro FeBaTi sono tenuti al versamento di una tassa sociale annua. L'ammontare della tassa sociale viene deciso dall'Assemblea su proposta del Comitato

⁴I soci attivi, se maggiorenni, hanno diritto di voto in occasione delle assemblee dei soci e sono eleggibili alle cariche associative.

⁵L'ammissione di un socio attivo deve essere sottoposta e ratificata per approvazione all'Assemblea dei soci.

⁶Un socio attivo che intende dimissionare deve inoltrare per iscritto al Comitato di MM le sue dimissioni. Le dimissioni devono essere ratificate dall'Assemblea dei soci.

2.3 Soci alunni

¹Sono soci alunni coloro che partecipano regolarmente ai corsi di formazione musicale promossi o raccomandati da MM.

²I soci alunni si impegnano a partecipare alle lezioni e a rispettare il regolamento che disciplina il funzionamento dei corsi.

³La FeBaTi organizza per gli alunni del quarto anno un esame centralizzato, superato il quale il candidato è promosso socio attivo di MM, e riceve il libretto di socio dell'Associazione Bandistica Svizzera ABS.

⁴I soci alunni possono presenziare alle assemblee ordinarie di MM ma non hanno diritto di voto.

⁵L'ammissione di un socio alunno avviene con l'iscrizione ai corsi di formazione.

⁶La dimissione di un socio alunno avviene con l'interruzione dei corsi di formazione.

2.4 Soci sostenitori

¹Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente l'associazione.

²I soci sostenitori versano una tassa sociale annua di almeno fr. 100.-.

³I soci sostenitori hanno diritto di presenziare alle assemblee ordinarie dell'associazione ma non hanno diritto di voto.

2.5 Soci onorari

¹Sono soci onorari le persone fisiche che con la loro attività hanno tangibilmente contribuito a sostenere e sviluppare l'attività di MM o coloro che raggiungono i 50 anni di attività in seno a MM.

²L'ammissione deve essere sottoposta per approvazione all'Assemblea dei soci.

³I soci onorari possono presenziare alle assemblee dei soci e, se maggiorenni, hanno diritto di voto.

⁴I soci onorari che sono anche soci attivi sono esenti dal pagamento della tassa sociale.

2.6 Esclusione

¹I Soci che - per il loro comportamento, o per indisciplina, o per assenza alle prove senza giustificazione o giustificazione non approvata - non rispettano le regole di vita sociale, saranno ammoniti prima verbalmente e poi per iscritto. Se l'ammonizione non sortirà l'effetto desiderato, saranno invitati a dimettersi da MM.

²I soci che non si dimettono spontaneamente da MM o coloro che per qualsiasi altro grave motivo avessero leso il buon nome di MM o le avessero procurato un rilevante danno, saranno sospesi da parte del Comitato, il quale presenterà alla prossima Assemblea richiesta di esclusione da MM.

³L'esclusione del socio deve essere decretata dall'Assemblea. Per le espulsioni di soci si adotta lo scrutinio segreto.

⁴ Il socio che, dopo essere stato richiamato per lettera, non paga la tassa sociale, decade dalla qualità di membro.

3. ORGANI SOCIALI

3.1 Composizione

L'associazione è retta dall'Assemblea dei soci, dai Revisori e dal Comitato direttivo.

3.2 Assemblea dei soci

¹L'Assemblea dei soci si riunisce:

a) ordinariamente, una volta all'anno per l'esame della gestione del precedente esercizio e le nomine statutarie;

b) in modo straordinario, su iniziativa del Comitato in funzione delle necessità o su richiesta scritta e motivata da parte di almeno 1/3 dei soci attivi indirizzata al Presidente di MM.

²L'Assemblea viene convocata a cura del Comitato mediante avviso personale a tutti i soci che ne hanno diritto. La convocazione deve essere recapitata almeno due settimane prima dell'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno.

³Salvo disposizioni particolari, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice e con qualsiasi numero di soci presenti su tutto quanto non rientra nelle competenze di altri organi.

⁴I compiti dell'Assemblea sono:

- a) Approvare l'annuale rapporto del Comitato;
- b) Approvare gli annuali rapporti finanziari (cassa e Revisori);
- c) Nominare periodicamente il Presidente e gli altri membri del Comitato direttivo;
- d) Nominare periodicamente i Revisori;
- e) Approvare ammissioni, dimissioni ed esclusione di soci;
- f) Approvare spese straordinarie maggiori di Fr. 5'000;
- g) Approvare modifiche allo statuto sociale;
- h) Stabilire l'ammontare della tassa sociale

3.3 Ufficio di revisione

¹L'Ufficio di revisione si compone di due soci nominati dall'Assemblea e restanti in carica due anni. I Revisori uscenti possono essere rieletti.

²Deve verificare la corretta gestione finanziaria dell'associazione e la regolare tenuta dei conti patrimoniali ed economici. Esso ha il diritto di esaminare ad ogni momento, previo accordo con il Cassiere, l'amministrazione dei fondi sociali.

³L'Ufficio di revisione comunica mediante un annuale rapporto indirizzato all'Assemblea dei soci il proprio preavviso in merito alla contabilità.

3.4 Comitato direttivo

¹Il Comitato direttivo è formato da almeno 5 membri. La maggioranza dei membri di Comitato deve essere composta da soci attivi. I membri si assumono i compiti di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Cassiere.

²L'Assemblea dei soci nomina il Presidente e gli altri membri del Comitato direttivo. A sua volta il Comitato, in occasione della prima riunione dopo la sua costituzione, stabilisce la ripartizione dei compiti al suo interno dandone comunicazione ai soci.

³I membri di Comitato rimangono in carica 1 anno; il mandato è rinnovabile.

⁴Il Comitato si riunisce secondo necessità. La convocazione avviene a cura del Presidente, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri. Le sedute del Comitato sono valide se alle stesse è presente la maggioranza dei suoi componenti.

⁵Compito del Comitato è gestire, amministrare e coordinare tutte le attività così come il patrimonio sociale. In particolare provvede a:

- a) assumere i collaboratori che vengono retribuiti per le loro prestazioni (Maestro, Istruttori degli allievi, ecc.) stipulando con essi un apposito contratto di collaborazione;
- b) nominare eventuali altri collaboratori non retribuiti (eventuali commissioni tecniche, ecc.);
- c) allestire eventuali regolamenti complementari al presente statuto (corsi di formazione, utilizzo materiale e strutture sociali, ecc.);
- d) acquisire impegni per prestazioni dell'associazione;
- e) deliberare circa le spese amministrative fino a fr. 5'000.-;
- f) preavvisare ammissioni, dimissioni, radiazioni di soci;
- g) convocare le assemblee dei soci;
- h) curare i rapporti fra associazioni, soci e terzi;
- i) stabilire le prestazioni e il programma delle manifestazioni pubbliche.

3.5 Competenze dei membri di Comitato

¹Il Presidente rappresenta ufficialmente l'associazione di fronte ad Autorità e terzi e firma, con un altro membro di Comitato, tutti gli atti ufficiali. Egli sovrintende all'organizzazione, all'amministrazione ed al buon andamento di MM; convoca e dirige le sedute di Comitato.

²Il Vice-Presidente collabora attivamente con il Presidente.

³Il Cassiere amministra il patrimonio finanziario e presenta un annuale rapporto finanziario all'Assemblea dei soci.

⁴Il Segretario gestisce l'amministrazione dell'associazione unitamente al Presidente e si occupa della tenuta dei verbali delle riunioni del Comitato e delle Assemblee.

3.6 Competenze del Maestro

Il Maestro è il direttore artistico della banda. Esso si occupa di:

- a) Scegliere in collaborazione con il Comitato e preparare il repertorio dei brani musicali da studiare ed eseguire;
- b) Definire l'assegnazione delle parti ai musicanti;
- c) Acquisire eventuali rinforzi occasionali e concordare con il Presidente la loro retribuzione;
- d) Organizzare lo svolgimento delle prove, dei servizi e dei concerti.

4. ALTRE DISPOSIZIONI

4.1 Proprietà di MM

¹Sono di proprietà di MM segnatamente: il patrimonio finanziario, le uniformi, i vessilli, la raccolta di libri e spartiti musicali, gli strumenti da essa acquistati, i leggi, i mobili, i documenti nonché il materiale in dotazione ai soci.

²Il materiale di proprietà di MM in dotazione ai soci deve essere usato e conservato con la massima cura.

³Il socio che abbandona l'associazione deve restituire in perfetto stato tutto il materiale ricevuto in dotazione.

⁴Senza il permesso del Comitato è assolutamente vietato ai soci dare in prestito o utilizzare il materiale ricevuto in dotazione all'infuori dell'ambito della società.

4.2 Modifiche statutarie

Eventuali modifiche al presente statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei soci con una maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti all'Assemblea.

4.3 Scioglimento

¹L'eventuale scioglimento di MM deve essere decretato dall'Assemblea dei soci con una adesione di almeno 2/3 dei soci presenti all'Assemblea.

²In caso di scioglimento il patrimonio finanziario e materiale della società viene affidato in custodia al Comune di Massagno che provvede ad amministrarlo e a metterlo a disposizione di una eventuale nuova associazione avente analoghi scopi.

4.4 Norme complementari

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto fanno stato, nell'ordine:

- a) lo statuto della Federazione Bandistica Ticinese;
- b) lo statuto dell'Associazione Bandistica Svizzera;
- c) il Codice Civile Svizzero.

4.5 Accettazione

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dell'11 giugno 2019. Esso sostituisce quello del 23 novembre 1981 ed entra immediatamente in vigore.

Il Presidente

La Segretaria